

35/16

**~~3/2015~~ SOVRAINDEBITAMENTO****IL TRIBUNALE DI GENOVA**

(dott. Rosario AMMENDOLIA)

Il Giudice dott. Rosario Ammendolia,

**VISTO** il ricorso ex art. 6 e 7, l. 3/2012, proposto da VALENTINO **PROVENZANO**, nato a Trapani il 9 maggio 1969, residente in Genova, via Nino Cervetto 6/4, C.F. PRVVNT69E09L331J, depositato in data 9/12/2016, per l'omologazione di accordo con i creditori per la composizione della crisi da sovraindebitamento;

**RILEVATO** che proposta di accordo soddisfa i requisiti previsti e richiamati dall'art. 10, comma 1 della L. 3/2012;

**VISTA** l'attestazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del **professionista nominato da questo Tribunale per la composizione della crisi**, dott.ssa Carla Ricci, con studio in Genova, VIA COLOMBO 7/6, Tel. 010-0995360 Fax 010-0995360, E-mail: [carla.ricci@studioriccege.it](mailto:carla.ricci@studioriccege.it), Pec: [carla.ricci@pec.it](mailto:carla.ricci@pec.it); visto l'art. 10 L. 3/2012;

**FISSA**

**l'udienza del 2/2/2017, ore 13.00**, per la comparizione del ricorrente, anche alla presenza del professionista nominato per la composizione della crisi, per la verifica dei consensi già prestati dai creditori e della insussistenza di iniziative o atti in frode ai creditori, che impongano la revoca del presente decreto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L. 3/2012;

all'udienza potranno partecipare i creditori;

**AVVISA**

- 1) che i creditori potranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, al professionista nominato per la composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta,

come eventualmente modificata, **ALMENO DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI CUI SOPRA E CHE, IN MANCANZA, SI RITIENE CHE ABBIANO PRESTATO CONSENSO ALLA PROPOSTA NEI TERMINI IN CUI E' STATA LORO COMUNICATA;**

- 2) che, ai fini dell'omologazione, e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti;
- 3) che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione;
- 4) che non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta;

#### **DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con l'avvertenza che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

#### **AVVERTE**

- a) che, a decorrere dalla data di deposito del presente decreto e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

- b) che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;
- c) che l'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso;
- d) che l'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito;
- e) che l'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
- f) che l'accordo é altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

#### DISPONE

che, a cura del professionista sopra nominato per la composizione della crisi e a spese del ricorrente, venga data pubblicità della proposta e del presente decreto, mediante pubblicazione integrale, almeno trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra, sui siti internet [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), e [CAMBIO.CASA.it](http://CAMBIO.CASA.it) o [Genova.oggi.notizie.it](http://Genova.oggi.notizie.it) e sui siti gestiti dalla A Manzoni & C S.p.A., ossia [www.immobiliare.it](http://www.immobiliare.it), [www.entietribunali.it](http://www.entietribunali.it), [www.genova.repubblica.it](http://www.genova.repubblica.it), con conseguente **fondo spese di € 650,00, che dovrà essere corrisposto dal ricorrente al professionista nominato per la composizione della crisi entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto, secondo le modalità dallo stesso professionista indicate;**

#### DISPONE ALTRESI'

che il ricorrente dia comunicazione, almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui sopra, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto.

**IL PRESENTE DECRETO DEVE INTENDERSI EQUIPARATO  
ALL'ATTO DI PIGNORAMENTO.**

Manda la Cancelleria a comunicare il presente decreto al professionista  
nominato per la composizione della crisi e al ricorrente.

Genova, 12/12/2016

IL GIUDICE  
Dott. Rosario AMMENDOLIA

Depositato in Cancelleria

il

13/12/2016  
Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Marina BURZI